



APPROVATI 9

Perugia, 14 dicembre 2022

Al Presidente
Della seconda Commissione
Consiliare Permanente

OGGETTO: Emendamenti all'atto n. 1236 (Proposta di Legge "Promozione delle comunità energetiche rinnovabili e dell'Autoconsumo collettivo di energia rinnovabile")

Emendamento al Titolo della Proposta di legge

Il Titolo della proposta di legge, è così sostituito:

"Promozione e sostegno delle comunità energetiche rinnovabili e dell'autoconsumo collettivo di energia rinnovabile".

Relazione illustrativa

In coerenza con la rubrica dell'articolo 3, si propone di integrare il Titolo della proposta di legge specificando che la medesima è preordinata non solo alla promozione ma anche al vero e proprio sostegno delle comunità energetiche rinnovabili e dell'Autoconsumo collettivo.

Emendamenti all'art. 1 (Finalità)

Il comma 1 dell'articolo 1 è così sostituito:


"Art.1

(Finalità)

1. La Regione, in attuazione degli obiettivi europei di sostenibilità ambientale, di abbandono delle fonti fossili in favore della produzione e del consumo di energia da fonti rinnovabili e, in particolare, ai sensi di quanto previsto dalla Direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili e del Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 di recepimento della stessa, nonché nel rispetto della normativa nazionale, dello Statuto e della normativa regionale in materia, promuove e sostiene i gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente e le comunità energetiche rinnovabili al fine di agevolare la produzione, lo scambio, l'accumulo e la cessione di energia rinnovabile per l'autoconsumo, ridurre la povertà energetica e sociale e realizzare di forme di efficientamento e di riduzione dei prelievi energetici dalla rete.

Relazione illustrativa

L'emendamento mira a specificare ulteriormente che l'obiettivo di diffusione di impianti di produzione di energia a fonti rinnovabili perseguito dalla presente legge implica l'abbandono delle fonti fossili e che le misure a tal fine previste dalla legge attuano quanto previsto all'interno dello Statuto regionale e sono in linea con la normativa regionale in materia.



In secondo luogo, l'emendamento mira a precisare che oggetto di *promozione* da parte della Regione sono, da un lato i Gruppi di Autoconsumo collettivo (per i quali non è necessaria né prevista alcuna forma di costituzione formale) e, dall'altro, l'istituzione delle comunità energetiche (le quali invece sono soggetti giuridici autonomi e in quanto tali devono costituirsi formalmente).

Emendamenti all'art. 2 (Definizioni e obiettivi)

Nella rubrica dell'articolo 2 le parole "e obiettivi" sono soppresse.

Il comma 1 dell'art. 2 è così sostituito:

"1. Ai fini della presente legge, le comunità energetiche rinnovabili sono soggetti giuridici di diritto autonomo che operano alle condizioni e secondo le modalità previste dall'articolo 31 del decreto legislativo n. 199 del 2021 e successive modifiche."

Il comma 2 dell'art. 2 è così sostituito:

"2. Ai fini della presente legge, gli autoconsumatori di energie rinnovabili che agiscono collettivamente sono gruppi di almeno due clienti finali che operano alle condizioni e secondo le modalità previste dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 199 del 2021 e successive modifiche."

*Sub
emendato*

I commi 3 e 4 dell'art. 2 sono soppressi.

Relazione illustrativa

A fronte della complessità e della mutevolezza della normativa europea e nazionale che disciplina oggi le comunità energetiche rinnovabili e i gruppi di autoconsumo collettivo, con il presente emendamento si propone di riscrivere l'articolo 2 dedicato alle definizioni e agli obiettivi di tali riconfigurazioni limitandosi a rinviare alla normativa nazionale di riferimento.

Emendamenti all'art. 3 (Promozione e sostegno della costituzione delle Comunità energetiche rinnovabili e dei Gruppi di autoconsumo collettivo di energia rinnovabile)

La rubrica dell'art. 3 viene così sostituita:

"Promozione e sostegno delle comunità energetiche rinnovabili e dell'autoconsumo collettivo di energie rinnovabili".

*Sub
emendato*

Il comma 1 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente comma:

"1. La Regione sostiene, attraverso contributi e altri strumenti finanziari, ivi compresi i fondi rotativi, le comunità energetiche rinnovabili e i gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente sul territorio regionale. In particolare, il sostegno è diretto alla predisposizione dei progetti e della documentazione correlata alla costituzione delle comunità e dei gruppi di autoconsumatori, nonché all'acquisto degli impianti di produzione e accumulo dell'energia e delle tecnologie necessarie alla realizzazione degli obiettivi e delle finalità di cui all'art. 1"

Il comma 2 dell'art. 3 è sostituito dal seguente comma:

"2. Nella determinazione delle forme di sostegno e della loro entità la Regione tiene conto:



a) della natura e della condizione economica dei membri delle comunità energetiche rinnovabili e dei gruppi di autoconsumatori privilegiando soggetti economicamente svantaggiati al fine di contrastare la povertà energetica e perseguire finalità di solidarietà sociale;

b) della localizzazione degli impianti sul territorio regionale privilegiando i progetti di riqualificazione territoriale e progetti situati in aree montane ed interne, così come definite nella Strategia Nazionale Aree Interne, del territorio regionale, al fine di contrastarne l'abbandono e di favorirne il ripopolamento;

sub emendato

c) della realizzazione di progetti che prevedono inclusione e solidarietà sociale, anche attraverso la collaborazione con gli enti locali e con gli enti del terzo settore;

d) della presenza, nelle comunità energetiche rinnovabili, di enti locali che hanno approvato piani o strategie integrate di adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici o che abbiano messo a disposizione aree pubbliche o tetti degli edifici pubblici per realizzare gli impianti a servizio delle configurazioni."

sub emendato

I commi 3 e 4 dell'art. 3 sono soppressi.

Relazione illustrativa

Il presente emendamento mira, in primo luogo, a specificare quali strumenti di sostegno potranno essere messi in campo dalla Regione per sostenere lo sviluppo delle comunità energetiche rinnovabili e dei gruppi di autoconsumo collettivo, individuandoli in contributi e strumenti finanziari, ivi compresi i fondi rotativi.

In secondo luogo, con la proposta emendativa in oggetto si intende ampliare l'oggetto del sostegno da parte della Regione estendendolo, oltre che alle spese per la predisposizione dei progetti e della documentazione correlata alla costituzione delle Comunità e dei Gruppi di autoconsumo collettivo, anche all'acquisto degli impianti di produzione e accumulo dell'energia e delle tecnologie necessarie alla realizzazione degli obiettivi e delle finalità stabilite dalla legge.

Infine, con il presente emendamento si intende precisare meglio quali sono gli elementi di cui la Regione deve tenere conto nella determinazione delle forme di sostegno in favore di comunità energetiche e gruppi di autoconsumo collettivo e della loro entità.

Emendamento all'Atto 1236:

Dopo l'art. 3 è inserito il seguente articolo:


“Articolo 3-bis (Iniziative di competenza della Regione)

1. La Regione promuove e sostiene la realizzazione di iniziative di formazione e informazione sul tema dell'energia rinnovabile, dell'autoconsumo, della condivisione dell'energia e sulle forme di efficientamento energetico.

2. Al fine di promuovere la produzione e l'uso di energia rinnovabile, la Regione collabora con gli enti locali affinché individuino, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, i tetti degli edifici pubblici e le aree pubbliche in disponibilità dei suddetti enti da mettere a disposizione anche di terzi per l'installazione degli impianti a servizio delle comunità energetiche rinnovabili, nel rispetto della normativa di settore.

sub emendato

3. La Giunta regionale, previo parere obbligatorio della commissione consiliare competente, reso ai sensi del Regolamento interno dell'Assemblea Legislativa, individua, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con propria deliberazione, i criteri e le modalità



di attuazione delle forme di sostegno e promozione previste all'articolo 3 e ai commi 1 e 2 del presente articolo.”

Relazione illustrativa

Il presente emendamento è finalizzato a inserire all'interno di un articolo dedicato e autonomo la disciplina delle iniziative di competenza della Regione, precisando che la medesima si occupi altresì del sostegno delle iniziative di formazione e informazione sui temi e provveda a definire i criteri e le modalità di attuazione delle forme di sostegno e promozione previste all'interno della proposta di legge.

Emendamenti all'art. 4 (Registro delle comunità energetiche rinnovabili)

La rubrica dell'art. 4 viene così sostituita:

“Registro delle comunità energetiche rinnovabili”.

Al comma 1 dell'art. 4, la parola “Comunità” è così sostituita: “comunità”.

Al comma 2 dell'art. 4, la parola “Comunità” è così sostituita: “comunità” e dopo le parole “territorio regionale” sono inserite le seguenti parole “beneficiarie delle forme di sostegno previste dalla presente legge”.

Dopo il comma 2 dell'art. 4 è inserito il seguente comma:

“3. Le informazioni di cui ai commi 1 e 2 potranno, ove consentito, essere implementate anche dai dati presenti all'interno delle piattaforme istituite a livello nazionale e dalle informazioni sul monitoraggio trasmesse alla Regione Umbria e ai comuni da parte di GSE e Società Ricerca sul sistema energetico - RSE S.p.A. ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 199/2021.”

Relazione illustrativa

Il presente emendamento mira a precisare in primo luogo che il bilancio energetico deve essere redatto solamente dalle CER che intendono beneficiare dei contributi previsti dalla presente proposta di legge.

Inoltre, in linea con quanto già fatto da altre Regioni e ai fini di maggiore semplificazione e interoperabilità dei dati, con l'emendamento in questione si propone di specificare all'interno della legge che le informazioni contenute nel Registro potranno, ove consentito, essere implementate anche dai dati presenti all'interno delle piattaforme istituite a livello nazionale e dalle informazioni sul monitoraggio trasmesse alla Regione Umbria e ai comuni da parte di GSE e Società Ricerca sul sistema energetico - RSE S.p.A.


Emendamenti all'art. 5 (Tavolo tecnico)

Il primo periodo del comma 1 dell'art. 5 è sostituito dal seguente comma:

“1. La Giunta regionale istituisce, con apposito provvedimento, un Tavolo tecnico permanentemente composto dalle associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale, dai dirigenti delle strutture regionali competenti nelle materie di cui alla presente legge, da rappresentanti delle comunità energetiche rinnovabili, individuati secondo le modalità stabilite dalla Giunta, nonché dalle rappresentanze di ANCI Umbria e UPI Umbria,

sub emendato

sub emendato



Sviluppumbria, dei consorzi e dei centri di ricerca regionali maggiormente rappresentativi che operano nel settore energetico, al fine di:”

Il comma 2 dell’art. 5 è così sostituito:

“Il Tavolo tecnico di cui al comma 1 può formulare proposte da sottoporre ad ARERA in merito alla regolazione delle comunità energetiche rinnovabili e dei gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente”

Al comma 3 dell’art. 5, dopo le parole “bilancio regionale,” è aggiunta la parola “poiché”.

Relazione illustrativa

Il presente emendamento riordina e specifica l’elenco e la tipologia dei soggetti che compongono il tavolo tecnico permanente sulle comunità energetiche rinnovabili istituito dalla legge

Emendamenti all’art. 7 (Clausola valutativa)

Al comma 1 dell’art. 7, le parole “entro un anno” sono sostituite dalle seguenti parole “entro due anni” e la parola “Comunità” è sostituita dalla seguente: “comunità”.

Sub emendato

Relazione illustrativa

Valutate le consistenti tempistiche per la progettazione, costituzione e avvio delle comunità energetiche rinnovabili, il presente emendamento mira a sostituire il termine di un anno inizialmente previsto per la presentazione della relazione della Giunta sullo stato di attuazione e sull’efficacia della legge, con un più ampio termine di due anni.

Emendamenti all’art. 8 (Norma finanziaria)

Il comma 2 dell’art. 8 è sostituito dal seguente comma:

“2. Per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 è autorizzata la spesa di euro 100.000,00 da imputare alla Missione 17 “Energia e diversificazione delle fonti energetiche”, Programma 01 “Fonti energetiche”, Titolo 1 del bilancio regionale di previsione 2022-2024, a cui si fa fronte con pari riduzione degli stanziamenti alla Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 01 “Fondo di riserva” del bilancio regionale di previsione 2022-2024.”

Sub emendato

Relazione illustrativa

La proposta emendativa è funzionale ad allineare la formulazione della norma finanziaria alla normativa nazionale vigente e, specificamente, a quantificare gli oneri per tutti gli esercizi compresi nel bilancio di previsione 2022-2024 rimettendo alle successive leggi di bilancio la quantificazione degli oneri per gli esercizi successivi.



Regione Umbria
Assemblea legislativa

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.5761
<http://www.consiglio.regione.umbria.it>

I Consiglieri Regionali

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name, located below the text 'I Consiglieri Regionali'.

A handwritten mark or signature in black ink, consisting of a simple curved line, located below the first signature.

Da: Daniele Carissimi <daniele.carissimi@alumbria.it>

A: protocollo@alumbria.it

CC: thomas De Luca - M5S Umbria <thomas.deluca@alumbria.it>

Data: 13/03/2024 09:44

Oggetto: Atto n. 1236

Allegati (3)

Sub emendamenti_atto 1236 con RT_signed_signed.pdf (275.31 kb)

Sub emendamenti_atto 1236 con RT_signed_signed.pdf (275.31 kb)

Ulteriore emendamento all'atto 1236 con RT_signed_signed.pdf (211.40 kb)

APPROVATI
S



Alla c.a del Presidente della II Commissione
consiliare permanente

Valerio Mancini

Oggetto: Atto n. 1236. Sub-emendamenti agli Emendamenti prot. n. 20220007683-77703/142 del 16.12.2022.

Sub-emendamento agli Emendamenti all'articolo 2 (Definizioni e obiettivi) dell'atto n. 1236.

Al comma 2 dell'articolo 2 dell'atto n. 1236, come sostituito dall'emendamento in oggetto, le parole: "energie rinnovabili" sono sostituite dalle seguenti: "energia rinnovabile".

Relazione illustrativa

Si rileva che l'espressione "energie rinnovabili" che connota gli autoconsumatori è impiegata al singolare sia nel Titolo della proposta di legge che al comma 1 dell'art. 1. Si consideri inoltre quanto previsto all'art. 2, comma 1, lettera a) del d.lgs. 199/2011 laddove definisce l' "energia rinnovabile", intendendo per essa l'energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare, termico e fotovoltaico, e geotermico, energia dell'ambiente, ecc. Da qui l'esigenza di operare il coordinamento interno impiegando il termine al singolare in modo omogeneo all'interno di tutte le disposizioni della proposta di legge.

Relazione tecnica

Il sub-emendamento ha natura tecnico-normativa e risulta neutrale dal punto di vista finanziario.

Sub-emendamenti agli Emendamenti all'articolo 3 (Promozione e sostegno della costituzione delle Comunità energetiche rinnovabili e dei Gruppi di autoconsumo collettivo di energia rinnovabile) dell'atto n. 1236.

Alla rubrica dell'articolo 3, come sostituita dall'emendamento in oggetto, le parole: "energie rinnovabili" sono sostituite dalle seguenti: "energia rinnovabile".

La lettera b) del comma 2 dell'articolo 3, come sostituita dall'emendamento in oggetto, è sostituita dalla seguente:

"b) della localizzazione degli impianti sul territorio regionale privilegiando i progetti di riqualificazione territoriale a servizio di comunità energetiche rinnovabili e di gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile situati in aree montane ed interne, come definite nella Strategia Nazionale per le Aree Interne, del territorio regionale, al fine di contrastarne l'abbandono e di favorirne il ripopolamento;"



Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 3, come sostituita dall'emendamento in oggetto, le parole: "delle configurazioni" sono sostituite dalle seguenti: "delle stesse comunità energetiche".

Relazione illustrativa

Con il primo dei sub-emendamenti all'emendamento all'art. 3 dell'atto n. 1236 si opera un coordinamento interno impiegando l'espressione riferita alle "energie rinnovabili" al singolare in modo omogeneo all'interno di tutte le disposizioni della proposta di legge.

Con il sub-emendamento alla lettera b) del comma 2 dell'art. 3 dell'atto n. 1236 si chiarisce che le premialità, nell'ambito del sostegno dato dalla Regione, terranno conto anche di quei progetti che saranno a servizio di comunità energetiche e di gruppi di autoconsumatori situati in aree montane e interne.

Infine con il sub-emendamento alla lettera d) si sostituisce la parola "configurazioni", mai impiegata all'interno della proposta di legge, chiarendo meglio il senso della disposizione stessa.

Relazione tecnica

Il sub-emendamento alla lettera b) del comma 2 dell'art. 3 dell'atto n. 1236 definisce un criterio di priorità nell'ambito dei procedimenti legati all'erogazione da parte della Regione di forme di sostegno alla costituzione delle comunità energetiche rinnovabili e dei gruppi di autoconsumo collettivo di energia rinnovabile, nel caso di progetti riguardanti aree montane ed interne. La disposizione ha natura ordinamentale e non genera nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

I restanti sub-emendamenti hanno natura tecnico-normativa e risultano neutrali dal punto di vista finanziario.

Sub-emendamento all'Emendamento all'Atto n. 1236


Al comma 2 dell'articolo 3 bis, come inserito dall'emendamento in oggetto, le parole: "la Regione collabora con gli enti locali affinché individuino" sono sostituite dalle seguenti: "la Regione e gli enti locali individuano".

Relazione illustrativa

Con il sub emendamento in esame si chiarisce che sia la Regione che gli enti locali possono individuare tetti di loro edifici da mettere a disposizione per l'installazione degli impianti a servizio delle comunità energetiche rinnovabili, ciascun ente nell'ambito della propria autonomia.

Relazione tecnica

Il sub-emendamento chiarisce che, sia la Regione, sia gli enti locali, possono individuare i tetti degli edifici pubblici e le aree pubbliche di loro disponibilità, da mettere a disposizione per l'installazione degli impianti a servizio delle comunità energetiche rinnovabili, nel rispetto della normativa di settore. Il sub-emendamento ha natura ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.



Sub-emendamento agli Emendamenti all'articolo 4 (Registro delle Comunità energetiche rinnovabili)

L'emendamento al comma 1 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

Il comma 1 dell'articolo 4 dell'atto n. 1236 è sostituito dal seguente:

“1. È istituito, presso la direzione regionale competente, il Registro delle comunità energetiche rinnovabili della Regione Umbria, la cui disciplina è demandata ad un atto della Giunta regionale da emanarsi entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge e la cui finalità è quella di fornire al Tavolo tecnico di cui all'articolo 5 i dati necessari allo svolgimento delle attività di competenza.”.

Relazione illustrativa

Con la sostituzione di tutto il comma 1 dell'art. 4 dell'atto n. 1236, si intende demandare, per esigenze di semplificazione normativa, ad un atto della Giunta piuttosto che non ad un regolamento regionale da adottarsi ai sensi dell'art. 39 dello Statuto regionale, la disciplina del Tavolo tecnico.

Relazione tecnica

Il sub-emendamento dispone che la Giunta regionale, con proprio atto da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge, disciplina le modalità di tenuta del Registro delle comunità energetiche rinnovabili, ad uso del Tavolo tecnico per lo svolgimento delle funzioni di competenza. Il sub-emendamento ha natura ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Sub-emendamento agli Emendamenti all'articolo 5 (Tavolo tecnico)

L'emendamento al primo periodo del comma 1 dell'articolo 5 dell'atto n. 1236 è sostituito dal seguente:

L'alinnea del comma 1 dell'articolo 5 dell'atto n. 1236 è sostituita dalla seguente:


“1. La Giunta regionale istituisce, con apposito provvedimento, un Tavolo tecnico permanente coinvolgendo il territorio e i principali portatori di interesse, al fine di:”.

Relazione illustrativa

Con il sub-emendamento in esame si opta per non elencare i potenziali partecipanti al Tavolo tecnico al fine di non escludere aprioristicamente eventuali soggetti interessati. Sarà quindi la Giunta regionale con un proprio atto a definirne la composizione.

Relazione tecnica

Con il sub-emendamento si dispone che la Giunta regionale istituisca, con apposito provvedimento, un Tavolo tecnico permanente coinvolgendo il territorio e i principali portatori di interesse, al fine dell'espletamento delle funzioni già previste dalla proposta di legge di cui all'atto 1236. In particolare il sub-emendamento chiarisce che la composizione del Tavolo tecnico sarà stabilita nell'ambito del medesimo provvedimento giuntale. La disposizione ha natura ordinamentale e non genera nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.



Sub-emendamento agli Emendamenti all'articolo 7 (Clausola valutativa)

L'emendamento all'articolo 7 dell'atto n. 1236 è sostituito dal seguente:

“L'articolo 7 dell'atto n. 1236 è sostituito dal seguente:

“Art. 7

(Clausola valutativa)

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti in termini di promozione delle comunità energetiche rinnovabili e dell'autoconsumo collettivo di energia rinnovabile, di efficientamento energetico e di riduzione dei prelievi energetici dalla rete.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale con cadenza biennale, anche avvalendosi del Tavolo tecnico di cui all'articolo 5, trasmette all'Assemblea legislativa una relazione sullo stato di attuazione e sull'efficacia della presente legge contenente, in particolare, dati e informazioni riguardanti:
 - a) gli interventi realizzati nel biennio di riferimento in attuazione dell'articolo 3 della presente legge, con l'indicazione delle risorse stanziare ed utilizzate;
 - b) le iniziative di formazione e informazione realizzate nel biennio di riferimento in attuazione dell'articolo 3-bis della presente legge;
 - c) il numero delle comunità energetiche rinnovabili istituite, dei Comuni e dei soggetti che vi hanno aderito, con l'indicazione delle caratteristiche degli impianti installati;
 - d) la riduzione dei consumi energetici da fonti non rinnovabili, la quota di energia rinnovabile prodotta, autoconsumata e condivisa grazie alla istituzione delle comunità energetiche rinnovabili;
 - e) le eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della presente legge.
3. Le competenti strutture di Assemblea legislativa e Giunta regionale si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.
4. L'Assemblea legislativa può promuovere forme di valutazione partecipata, anche attraverso il coinvolgimento dei soggetti facenti parte delle comunità energetiche rinnovabili e dei gruppi di autoconsumo collettivo di energia rinnovabile.
5. L'Assemblea legislativa rende pubblici i risultati dell'attività di valutazione condotta sulla presente legge e ne cura la divulgazione, anche attraverso il sito internet istituzionale.””.

Relazione illustrativa

Il presente sub-emendamento è volto alla riformulazione della clausola valutativa della legge al fine di meglio declinare i tempi ed i contenuti della relazione in risposta alla clausola che la Giunta regionale dovrà trasmettere all'Assemblea legislativa con cadenza biennale.

Relazione tecnica

Le attività legate agli adempimenti di cui alla clausola valutativa rientrano tra i compiti istituzionali svolti dall'Assemblea legislativa e dalla Giunta regionale e sono in ogni caso realizzate con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.



Sub-emendamento agli Emendamenti all'articolo 8 (Norma finanziaria)

L'emendamento al comma 2 dell'articolo 8 dell'atto n. 1236 è sostituito dal seguente:

Il comma 2 dell'articolo 8 dell'atto n. 1236 è sostituito dal seguente:

“2. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per gli anni 2024, 2025 e 2026 la spesa di euro 110.000,00 alla Missione 17 “Energia e diversificazione delle fonti energetiche”, Programma 01 “Fonti energetiche”, Titolo 1 “Spese correnti”, a cui si fa fronte mediante le risorse stanziare nel “Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese correnti”, alla Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio regionale di previsione 2024-2026.”.

Relazione illustrativa e relazione tecnica

Il sub-emendamento è funzionale ad allineare la formulazione della norma finanziaria al bilancio regionale vigente e relativo al triennio 2024-2026. Inoltre, viene modificata la copertura finanziaria alla proposta di legge individuata più propriamente nel “Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di approvazione” alla Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”, contenente un apposito accantonamento destinato al progetto di legge concernente la promozione delle comunità energetiche rinnovabili ed i gruppi di autoconsumo collettivo di energia rinnovabile.

I Consiglieri regionali

DANIELE
CARISSIMI
13.03.2024
08:32:06
GMT+00:00



THOMAS DE LUCA
13.03.2024
08:08:24
GMT+00:00



13/31'24
MICHÈLE BETTARELLI



Alla c.a del Presidente della II Commissione
consiliare permanente

Valerio Mancini

Oggetto: Atto n. 1236. Proposta di emendamento.

Emendamento all'articolo 4 dell'atto n. 1236.

Dopo il comma 1 dell'articolo 4 dell'atto n. 1236 è inserito il seguente:

“1 bis. Il Registro di cui al comma 1 contiene:

- a) i dati identificativi delle comunità energetiche;
- b) la geolocalizzazione e la potenza degli impianti energetici realizzati o detenuti dalla comunità energetica;
- c) le quote da indicare annualmente di energia rinnovabile prodotta, autoconsumata e condivisa tra i membri della comunità e i dati relativi alla riduzione dei consumi di energia.”.

Relazione illustrativa

L'emendamento è volto a chiarire quelli che sono i contenuti del Registro regionale delle comunità energetiche rinnovabili.

Relazione tecnica

L'emendamento ha natura ordinamentale e non genera nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

DANIELE
CARISSIMI
13.03.2024
08:32:50
GMT+00:00



THOMAS
DE LUCA
13.03.2024
08:08:24
GMT+00:00



13/3/24

MICHELE BETTARELLI